



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La valutazione antiabuso di una scissione parziale non proporzionale asimmetrica preceduta da un conferimento di partecipazioni
I rimedi alle doppie imposizioni in presenza di violazioni ai trattati
La spettanza del bonus pubblicità per le spese ribaltate ad altri soggetti
Il riporto delle perdite nelle operazioni di merger leveraged buy-out
L'attribuzione delle perdite fiscali in caso di interruzione della tassazione di gruppo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La specifica contestazione dei criteri di valutazione dell'avviamento
Il legame tra reverse charge tardivo e omesso versamento

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'irretroattività del divieto di compensazione di debiti fiscali altrui

La valutazione antiabuso di una scissione parziale non proporzionale asimmetrica preceduta da un conferimento di partecipazioni

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 marzo 2022, n.152

L’Agenzia delle entrate, in tema di elusione fiscale, ha chiarito che un’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica preceduta da un conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex art.175 del Tuir, non integra i presupposti per l’abuso del diritto di cui all’art.10-*bis*, legge 27 luglio 2000, n.212. Infatti, afferma, l’Amministrazione finanziaria, il susseguirsi di operazioni non consente di ottenere alcun vantaggio fiscale indebito, non comportando la sottrazione di beni al regime di impresa né alcun salto d’imposta, dal momento che la società scissa continuerà ad esercitare la propria attività d’impresa disponendo degli *asset* non oggetto di trasferimento, mentre la società beneficiaria intraprenderà una propria attività d’impresa, secondo le direttive dell’altro socio.

[torna su](#)

I rimedi alle doppie imposizioni in presenza di violazioni ai trattati

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 22 marzo 2022, n.145

L’Agenzia delle entrate, in materia di fiscalità internazionale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla spettanza del credito d’imposta relativo ad imposte prelevate in Paesi con cui l’Italia ha siglato una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ove siano state violate le disposizioni del trattato, l’Italia non è tenuta a porre rimedio alle doppie imposizioni riconoscendo il credito d’imposta previsto dall’art.165 del Tuir, poiché il rimedio alla doppia imposizione presuppone che gli Stati contraenti esercitino il rispettivo potere di tassazione nei casi e secondo le modalità prescritte dalle previsioni convenzionali.

[torna su](#)

La spettanza del bonus pubblicità per le spese ribaltate ad altri soggetti

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 marzo 2022, n.143

L’Agenzia delle entrate, in materia di bonus per investimenti pubblicitari, ha chiarito che il credito d’imposta previsto dall’art.57-*bis* del dl 24 aprile 2017, n.50 spetta anche in relazione alle spese ribaltate ad altri soggetti del gruppo, dal momento che il soggetto ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente i benefici in termini di incremento delle vendite, pur avendo trasferito l’onere dal punto di vista economico alla capogruppo. Inoltre, conclude l’Amministrazione finanziaria, il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre integralmente alla determinazione del reddito della stessa società.

[torna su](#)

Il riporto delle perdite nelle operazioni di *merger leveraged buy-out*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 marzo 2022, n.128

L’Agenzia delle entrate, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, c.d. *merger leveraged buy-out* di cui all’art.2501-*bis* c.c., diviene possibile il trasferimento delle perdite fiscali maturate dalla società veicolo, senza che trovi applicazione il limite posto dall’art.172, comma 7 del Tuir, dal momento che i conferimenti iniziali a favore della società veicolo, il cui indebitamento è funzionale a reperire le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione della società *target*, possono considerarsi fisiologici nell’ambito di un’operazione di MLBO, non essendo rivolti a consentire un artificioso recupero delle perdite fiscali.

[torna su](#)

L’attribuzione delle perdite fiscali in caso di interruzione della tassazione di gruppo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 marzo 2022, n.129

L’Agenzia delle entrate, in materia di consolidato fiscale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali trasferite alla *fiscal unit* in caso di interruzione o revoca della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il criterio per la ripartizione delle perdite fiscali deve essere l’ultimo comunicato mediante il quadro OP della dichiarazione dei redditi in sede di opzione o di rinnovo, da applicarsi indistintamente in riferimento a tutte le perdite attribuibili al momento dell’evento interruttivo, indipendente dal momento in cui le stesse sono maturate e a prescindere dall’eventuale violazione delle disposizioni contenute nell’accordo di consolidamento.

[torna su](#)

La specifica contestazione dei criteri di valutazione dell'avviamento

Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 marzo 2022, n.8316

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che l'avviamento rappresenta l'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria e che la relativa valutazione è frutto di un apprezzamento di ordine estimativo effettuato dal giudice di merito, ha chiarito che il contribuente non può semplicemente opporsi all'utilizzo del criterio prescelto, quale ad esempio quello della redditività futura dell'azienda, senza dimostrare l'incoerenza del metodo utilizzato e l'infondatezza degli elementi di fatto che ne sono alla base.

[torna su](#)

Il legame tra *reverse charge* tardivo e omesso versamento

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 marzo 2022, n.8283

La Corte di Cassazione, in materia Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che qualora l'autofattura sia stata omessa, ovvero emessa tardivamente, può configurarsi in linea di principio un omesso versamento sanzionabile ex art.1, dlgs 18 dicembre 1997, n.471, restando comunque applicabile anche la sanzione formale prevista dall'art.6, comma 9-*bis* del medesimo decreto. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, la circostanza che non si sia effettivamente realizzato, proprio per le caratteristiche delle modalità di assolvimento dell'imposta, un omesso versamento, non incide sulla configurabilità della condotta, attenendo piuttosto alla determinazione del *quantum* della sanzione, non potendosi inoltre escludere *tout court* l'eventualità che il ritardo possa tradursi anche in un versamento carente; ciò può accadere, ad esempio, ove il diritto a detrazione non corrisponda all'intero importo dell'imposta a debito ma abbia ad oggetto operazioni per le quali opera il pro-rata.

[torna su](#)

L'irretroattività del divieto di compensazione di debiti fiscali altrui

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 20 marzo 2022, n.806

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in materia di compensazione dei crediti tributari in presenza di acollo, ha chiarito che il divieto per l'accollante di estinguere i debiti tributari dell'accollato mediante compensazione con crediti propri, stabilito dal dl 26 ottobre 2019, n.124 (c.d. "Decreto fiscale") a decorrere dal 26 ottobre 2019, non opera retroattivamente, non esistendo, prima dell'entrata in vigore del citato dl, una disposizione normativa che precludeva tale facoltà. Del resto, aggiunge la Commissione, tale divieto non può desumersi da un mero documento di prassi sprovvisto del necessario crisma di atto avente forza di legge.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it